



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 4028 / 24.2017.11. del 22 FEB. 2017 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Informazioni prefettizie antimafia – art. 89 bis D.Lgs. 159/2011

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti
Area 6
Palermo
Rif. Prot. 0008877 del 16.2.2017

1. Con la nota in riferimento viene posta in rilievo l'efficacia delle informazioni interdittive antimafia, rese dal Prefetto ai sensi dell'articolo 89 bis del D.Lgs. 159/2011, con particolare riguardo agli eventuali effetti a carico dei familiari del destinatario delle stesse.

Al riguardo viene trasmessa copia della nota prot. 1078/ris del 26.1.2017 del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Trapani, relativamente all'acquisizione di un parere in merito alla “*legittimità di mantenere o revocare l'autorizzazione*” a suo tempo rilasciata ad un centro di revisione di autoveicoli, i cui titolari, pur non essendo destinatari di provvedimenti interdittivi, risultano rispettivamente coniuge e figlia di un soggetto condannato in via definitiva per associazione a delinquere di stampo mafioso, nonché della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L'articolo 84 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), dispone che:

“ *La documentazione antimafia è costituita dalla comunicazione antimafia e dall'informazione antimafia.*”

2. *La comunicazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67.*

3. *L'informazione antimafia consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67, nonché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 6, nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4.*

4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte:

a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648-ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione;

c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste;

d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;

e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d);

f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della società nonché nella titolarità delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalità che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonché le qualità professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.

4-bis. La circostanza di cui al comma 4, lettera c), deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla prefettura della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede ovvero in cui hanno residenza o sede le persone fisiche, le imprese, le associazioni, le società o i consorzi interessati ai contratti e subcontratti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e c) o che siano destinatari degli atti di concessione o erogazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1”.

L'articolo 89 bis del medesimo D.Lgs. 159/2011 Art. 89-bis (Accertamento di tentativi di infiltrazione mafiosa in esito alla richiesta di comunicazione antimafia) dispone che “Quando in esito alle verifiche di cui all'articolo 88, comma 2, venga accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e ne dà comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, senza emettere la comunicazione antimafia. L'informazione antimafia adottata ai sensi del comma 1 tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta”.

Al riguardo, il Consiglio di Stato (sez. I, 17-11-2015, n. 497/15), ha chiarito che l'art. 89 bis D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “si interpreta nel senso che l'informazione antimafia produce i medesimi effetti della comunicazione antimafia anche nelle ipotesi di provvedimenti di natura meramente autorizzatoria”.

Non è più prevista, quindi, l'informativa “atipica” di cui all'art. 10 comma 9 del D.P.R. n. 252/1998, con la quale il prefetto segnalava evenienze dubbie che, pur non implicando effetti preclusivi alla stipula di contratti o alla percezione di contributi, onerava l'Amministrazione interessata ad effettuare una autonoma valutazione discrezionale sull'opportunità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale o amministrativo con ditta destinataria della verifica.

Nella fattispecie oggetto di consultazione vengono posti in rilievo i possibili effetti "preclusivi" al prosieguo dell'attività di revisione di autoveicoli nei confronti di una Società in nome collettivo, la cui compagine è costituita da soggetti che, pur non essendo direttamente interessati da provvedimenti interdittivi, risultano rispettivamente coniuge e figlia di un soggetto "più volte condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione ed altro, che ha fatto parte di una schiera di imprenditori che, grazie ai favori di cosa nostra, ha potuto, nel tempo, espandere in modo esponenziale la propria attività imprenditoriale adoperandosi in prima persona per agevolare e favorire attività illecite poste in essere dal citato sodalizio criminale, ponendosi a completa disposizione dell'organizzazione mafiosa, provvedendo alle necessità economiche della citata organizzazione ed adoperandosi per fornire rifugio a noti latitanti (...).

Dalla medesima informativa si evince che anche la coniuge "è stata interessata, in qualità di terza interveniente, dal sequestro e successive confische".

Dal contenuto dell'informazione prefettizia allegata in atti, vengono poste in evidenza le conclusioni cui è giunto il Gruppo Interforze che inducono *ragionevolmente* a ritenere che la presenza all'interno della società della coniuge del pregiudicato, che ha condiviso da sempre le strategie imprenditoriali e gli affari del marito, "costituisca sufficiente indizio per giudicare elevato il rischio di permeabilità mafiosa all'interno della ditta".

Poste le superiori premesse e considerati i contenuti della citata *informazione antimafia*, non si ravvedono elementi che possano *ragionevolmente* impedire a codesto Dipartimento la valutazione circa l'adozione di provvedimenti finalizzati alla tutela dell'interesse collettivo.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)